Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 settembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1971, n. 767.

Estinzione di sedici opere pie.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le seguenti sedici istituzioni di Camerino (Macerata), vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza:

1) Opera pia « Baldini »; 2) Opera pia « Bianchini »; 3) Opera pia « Camerini »; 4) Opera pia « Cardona »; 5) Opera pia « Lancellotti »; 6) Opera pia « Ludenna »; 7) Opera pia « Macena »; 8) Opera pia « Massei »; 9) Opera pia « Melchiorri »; 10) Opera pia « Olivieri »; 11) Opera pia « Palanca »; 12) Opera pia « Ridolfini »; 13) Opera pia « Santini »; 14) Opera pia « Valentini »; 15) Opera pia « Venturi Pizzicanti »; 16) Opera pia « Vignoli ».

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 89. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. 768.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Nicola, di S. Giuseppe al Pendino e S. Maria a Toro, nel comune di Cava dei Tirreni.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 12 giugno 1970, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Nicola, in frazione Pregiato, con le parrocchie di S. Giuseppe al Pendino e di S. Maria a Toro, nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 84. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. 769.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Tommaso a Sogna, nel comune di Bucine.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 15 febbraio 1969, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Tommaso a Sogna, nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Lucia a Pietraviva, in comune di Bucine (Arezzo), ed al trasferimento del beneficio curato, con il mutato titolo dei SS. Pietro e Paolo, nella chiesa omonima, sita in località « Orti Redi », del comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 73. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **770**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Angeli Custodi, in Milano.

N 770. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Angeli Custodi, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 85. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **771**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria La Nova dal canonicato del capitolo cattedrale di Caltanissetta.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta in data 29 giugno 1968, integrato con dichiarazioni 10 settembre 1968 e 8 giugno 1970, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria La Nova dal canonicato, investito della 1ª dignità, del capitolo cattedrale di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 87. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **772**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Filippo e Michele e di S. Stefano, nel comune di Villamiroglio.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 13 agosto 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie dei SS. Filippo e Michele e di S. Stefano, in località Vallegiolitti, nel comune di Villamiroglio (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 74. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 968-71 in data 17 febbraio 1971, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha comunicato di aver designato il sig. Enrico Ziantoni quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione della dott.ssa Sandra Codazzi dimissionaria;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Enrico Ziantoni è chiamato a far parte in qualità di membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori e in sostituzione della dott.ssa Sandra Codazzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1971
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 196

(8286)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1971.

Nuove piante organiche e qualifiche relative dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla istituzione dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive e della

seconda qualifica delle carriere ausiliarie devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera:

carriera di concetto: posti in soprannumero sette da riferire alla qualifica iniziale;

carriera esecutiva: posti in soprannumero centocinquanta di cui ottantanove da riferire alla qualifica intermedia e sessantuno a quella iniziale;

carriera ausiliaria: posti in soprannumero quattro da riferire alla qualifica iniziale;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1971
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 380

Tabella dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione

Ruolo del personale della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Ispettore generale e direttore compartimentale	14
426, 387	Direttore di divisione e ispettore capo	40
307	Direttore di sezione e ispettore superiore	360 (*)
		414

(*) N. 127 unità in servizio.

Ruolo del personale della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
370	Segretario capo	78	1
297, 255	Segretario principale	349	3
218, 178, 160	Segretario	348 (*)	—
		775	

(*) N. 177 unità in servizio.

Ruolo del personale della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	118	24
213, 183	Coadiutore principale	527	27
163, 133, 120	Coadiutore	527 (*)	—
		1.172	

(*) N. 363 unità in servizio.

Ruolo del personale della carriera ausiliaria

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165, 143	Commesso capo	78	2
133, 115, 100	Commesso	182 (*)	—
		260	

(*) N. 133 unità in servizio.

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in soprannumero
165, 143	Agente tecnico capo	23	—
133, 115, 100	Agente tecnico	52 (*)	—
		75	

(*) N. 47 unità in servizio.

(8288)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1971.

Sostituzione di un membro supplente in seno al comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1970, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 28;

Vista la nota n. 121 Ris. Pres. del 15 maggio 1971 della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, relativa alla sostituzione di un membro supplente del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi;

Considerata la necessità di provvedere alla proposta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Forcella è nominato membro supplente del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi, quale esperto in rappresentanza della categoria commercio e turismo, per il caso di assenza o impedimento del cav. del lavoro dottor Ernesto Cauvin, membro effettivo, in sostituzione del dott. Mario Nicolai.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese faranno carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1971

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 289

(8226)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Sasso Fratino », in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta di Badia Prataglia in provincia di Forlì, di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata: « Sasso Fratino » in comune di Bagno di Romagna, della superficie di ha. 110, compresi nel F.A. sezioni 5, 6 e 7 della carta silografica, scala al 10.000, della foresta di Badia Prataglia, situata a quota media di m. 1300 s.l.m. che risponde ai requisiti richiesti, rappresentando un raro esempio di associazione naturale di abete bianco e faggio che ben si presta quale campo di lavoro scientifico e pratico per la restaurazione forestale di parte della catena montuosa appenninica;

Tenuto presente che, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati nell'elenco dei biotopi italiani, meritevoli di conservazione e di protezione allegato al rapporto sul programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80);

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici specie fitosociologici;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Sasso Fratino », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta di Badia Prataglia in provincia di Forlì, esattamente individuata nella carta silografica in scala al 10.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della Regione lombarda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma del 23 luglio 1971, con il quale il Presidente della regione della Lombardia, dott. Piero Bassetti, designa l'assessore Renato Tacconi quale rappresentante della suddetta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione del signor Antonio Natali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione, in seno alla commissione predetta, del signor Antonio Natali, già membro supplente, con l'assessore Renato Tacconi;

Decreta:

L'assessore Renato Tacconi è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Lombardia, in sostituzione del signor Antonio Natali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1971
Registro n. 27, foglio n. 27

(8176)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.

Classificazione tra le provinciali di un tratto in variante ad una strada provinciale in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1/2350 in data 23 luglio 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Verona ha, fra l'altro, chiesto l'assunzione nel tracciato della strada provinciale « Calmasino-Ronchi di Pastrengo » del tratto in variante denominato « Val di Taja », di chilometri 1 + 600, nonchè la declassificazione fra le comunali del tratto denominato « del Monfesso » della strada provinciale stessa;

Ritenuto che, per quel che concerne la declassifica trova applicazione l'art. 6 della citata legge n. 126;

Visto il voto n. 568 del 20 aprile 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta provincializzazione;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi tale richiesta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale ed incluso nel tracciato della strada provinciale « Calmasino-Ronchi di Pastrengo », il tratto in variante della strada provinciale stessa denominato « Val di Taja », dell'estesa di km. 1 + 600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8149)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1971.

Nomina del nuovo rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visti i propri decreti 31 dicembre 1969 e 18 febbraio 1970, con i quali il senatore Angelo Giorgetti è stato nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1973;

Considerato che, a seguito del decesso del senatore Angelo Giorgetti, si rende necessario procedere alla nuova designazione del rappresentante del Ministero in seno agli organi deliberativi del sopracitato consorzio;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Stelio Casoni è nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del consorzio autonomo del porto di Genova, fino al termine del quadriennio in corso e cioè a tutto il 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1971

Il Ministro: GIOLITTI

(8315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8312)

Vacanza della cattedra di istologia generale e speciale (anatomia microscopica) presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari, e vacante la cattedra di istologia generale e speciale (anatomia microscopica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8313)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-PS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-PS », a suo tempo assegnato alla ditta Bordoni Leopoldo, con sede in Fossombrone, via Garibaldi n. 17.

(8192)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 483-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 483-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Faggion Severino, con sede in Cornedo Vicentino, via De Gasperi.

(8193)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 84-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 84-ROMA », a suo tempo assegnato alla ditta Meucci Arrigo, con sede in Roma, via Cappellini n. 3.

(8194)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 11-CA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 11-CA », a suo tempo assegnato alla ditta Rosas Sebastiano, con sede in Cagliari, via G. Deledda n. 20.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Cagliari.

(8195)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 58-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 58-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Castellani Giovanni, con sede in Genova, via Orefici n. 9/2.

(8196)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 71-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 71-ROMA », a suo tempo assegnato alla ditta Massoni Giuseppe, con sede in Roma, largo Goldoni n. 48.

(8197)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 148-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 148-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Magliulo Alberto, con sede in Napoli, via dei Mille n. 89.

(8198)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 88-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati undici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 88-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Frasson Amalia, con sede in Vicenza, via Tiepolo n. 27.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 3 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(8199)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 812-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 812-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Carrettoni Gaetano, con sede in Milano, via Decembio n. 21.

(8200)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 712-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 712-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Caselli & Tiraboschi, con sede in Milano, via Crollalanza n. 10.

(8201)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 776-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 776-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Fusari & Vergani, con sede in Milano, via Piatti n. 4.

(8202)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 826-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 826-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Panelli Vittorio, con sede in Milano, via P. Sarpi n. 58.

(8203)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 62-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 62-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Zampella Gennaro, con sede in Napoli, via Carlo Troia n. 17.

(8204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 14 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,10	614,10	614,15	614,10	614,20	614,70	614,15	614,10	614,10	614,10
Dollaro canadese	604,90	604,90	605 —	604,90	603,90	604,80	604,75	604,90	604,90	604,90
Franco svizzero	154 —	154 —	154,09	154 —	153,75	153,80	153,98	154 —	154 —	154 —
Corona danese	83,825	83,825	83,85	83,825	83,20	83,85	83,83	83,825	83,82	83,85
Corona norvegese	88,78	88,78	88,86	88,78	88,50	88,77	88,77	88,78	88,78	88,80
Corona svedese	120,96	120,96	121,08	120,96	120,60	120,92	120,96	120,96	120,96	120,95
Fiorino olandese	179,15	179,15	179,25	179,15	178,50	172,64	179,12	179,15	179,15	179,15
Franco belga	12,78	12,78	12,79	12,78	12,70	12,72	12,78	12,78	12,78	12,78
Franco francese	111,385	111,385	111,50	111,385	111,50	111,43	111,35	111,385	111,38	111,38
Lira sterlina	1512,65	1512,65	1514 —	1512,65	1512 —	1512,95	1512,25	1512,65	1512,65	1512,60
Marco germanico	181,885	181,885	182 —	181,885	181,60	181,55	181,88	181,885	181,88	181,88
Scellino austriaco	25,1275	25,1275	25,14	25,1275	25,05	24,05	25,12	25,1275	25,12	25,12
Escudo portoghese	22,40	22,40	22,55	22,40	22,50	22,30	22,50	22,40	22,40	22,40
Peseta spagnola	8,865	8,865	8,87	8,865	8,80	8,88	8,86625	8,865	8,86	8,87

Media dei titoli del 14 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,45
» 5 % (Ricostruzione)	91,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,90
» 5 % (Beni esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,875
» 5,50 % » » 1968-83	89,175
» 5,50 % » » 1969-84	94,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,125
Dollaro canadese	604,825
Franco svizzero	153,99
Corona danese	83,827
Corona norvegese	88,775
Corona svedese	120,96
Fiorino olandese	179,135
Franco belga	12,78
Franco francese	111,367
Lira sterlina	1512,45
Marco germanico	181,882
Scellino austriaco	25,124
Escudo portoghese	22,45
Peseta spagnola	8,866

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1970 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	55.573.162
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	231.375.997.383
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	290.189.583.280
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	50.008.198.908
5. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	»	5.124.813.679
6. Titoli — di pertinenza della gestione propria	»	646.689.661.564
— di pertinenza del Fondo di riserva	»	57.491.040.600
7. Partecipazioni	»	33.980.360.000
8. Valore capitale di annualità scontate	»	274.525.417
9. Prestiti — con fondi propri	»	6.354.040.537.378
— con fondi dei cc/cc postali	»	624.718.011.354
10. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	31.429.972.560
11. Debitori — per rate di ammortamento	»	74.156.471.421
— per contributi dello Stato	»	23.268.670.843
— vari	»	25.987.172.923
12. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	1.334.979.668
13. Ratei e risconti attivi	»	26.371.769.548
14. Ordini di riscossione da introitare	»	46.837.661.700
15. Immobili (palazzo sede della Direzione Generale)	»	1
16. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	8.523.335.001.390
17. Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	»	34.916.840.000
18. Titoli in deposito — presso l'Amministrazione centrale	»	52.829.449.649
— presso gli uffici provinciali	»	119.865.867.675
19. Titoli di Enti correntisti in gestione	»	19.992.031.400
20. *Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario*	»	129.217.675.676
TOTALE	L.	8.880.156.865.790

PASSIVO

Voce		Importo
1. Mutui da somministrare — con i fondi propri	»	854.740.131.047
— con i fondi dei cc/cc postali	»	69.865.206.370
2. Depositi in numerario	»	122.917.886.853
3. Conti correnti con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	1.286.294.253.590
4. Conti correnti con Enti vari	»	268.090.898.542
5. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	5.370.385.170.636
— conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	435.463.765
6. Buoni fruttiferi annuali alla Cassa DD. PP.	»	175.000.000.000
7. Creditori — per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	3.421.846.602
— vari	»	135.917.222.719
8. Mandati inestinti	»	76.085.776.417
	L.	8.363.153.856.541
9. Utili dell'esercizio da ripartire	»	72.642.562.680
10. Fondi di riserva	»	87.538.582.169
	L.	8.523.335.001.390
11. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
12. Depositanti titoli	»	172.695.317.324
13. Enti correntisti per titoli in gestione	»	19.992.031.400
14. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	129.217.675.676
TOTALE	L.	8.880.156.865.790

Situazione al 31 dicembre 1970 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

Voce		Importo
1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	45.008.651.840
2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	5.370.385.170.636
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	143.027.381
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	21.271.287.767
5. Ratei attivi	»	604.568.565
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
TOTALE	L.	5.437.418.409.516

PASSIVO

Voce		Importo
1. Depositanti – per depositi a risparmio – nominativi	L.	1.273.366.578.055
1. Depositanti – per depositi a risparmio – al portatore	»	92.357.248.481
1. Depositanti – per depositi giudiziari	»	36.765.140.937
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	3.783.019.767.941
3. Creditori – per spese d'amministrazione	»	11.729.210.220
3. Creditori – per imposta di R. M. e addizionale	»	22.445.957.035
3. Creditori – vari	»	119.343.450.993
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dai buoni	»	21.276.757.295
	L.	5.360.304.110.957
5. Utile dell'esercizio da ripartire	»	49.173.210.110
6. Fondi di riserva	»	27.941.088.449
TOTALE	L.	5.437.418.409.516

Situazione al 31 dicembre 1970 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

Voce		Importo
1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
TOTALE	L.	8.187.147

PASSIVO

Voce		Importo
1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.704
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori – per interessi	»	1.955.479
3. Creditori – vari	»	10.786
4. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	411.466
TOTALE	L.	8.187.147

Situazione al 31 dicembre 1970 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

Voce		Importo
1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 %	L.	188.721.131
2. Cassa depositi e prestiti – c/c fruttifero	»	7.000.000
2. Cassa depositi e prestiti – c/c infruttifero	»	1.001.266
3. Titoli di proprietà	»	102.104.373
4. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.693.320
5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
TOTALE	L.	301.520.091

PASSIVO

Voce		Importo
1. Cartelle in circolazione - conto capitale ordinarie 4,50 %	L.	188.723.000
2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su:		
— cartelle 3,75 %	»	1.372.000
— cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma »	»	1.331.000
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	6.475.000
3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su:		
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	4.393.515
4. Creditori – per spese d'amministrazione	»	10.654.468
4. Creditori – vari	»	400.304
5. Fondo di riserva	»	88.170.804
TOTALE	L.	301.520.091

Situazione al 31 dicembre 1970 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati .	L.	5.017.132.891
2. Enti locali per interessi sulle anticipazioni	»	113.792.670
TOTALE .	L.	5.130.925.561

PASSIVO

1. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente .	»	6.523.348
TOTALE .	L.	5.130.925.561

Situazione al 31 dicembre 1970 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	8.656.287.448
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà .	»	181.151.587
3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente .	»	11.298.313
TOTALE .	L.	8.848.737348

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	8.848.737.348
TOTALE .	L.	8.848.737348

Situazione al 31 dicembre 1970 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni .	L.	64.747.530
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide .	»	13.859.640
3. Titoli di proprietà	»	943.075
4. Debitori per interessi sui titoli .	»	63.212
5. Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei rerrovieri »	»	175.507.693
6. Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	»	1.031.000.000
7. Disavanzo patrimoniale .	»	127.931.554.526
Fondi speciali:		
8. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti .	»	337.557.016
9. Titoli di proprietà	»	1.588.386.290
10. Debitori per interessi sui titoli .	»	14.994.290
11. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri .	»	5.222.684
TOTALE .	L.	131.163.835.956

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
1. Debito verso il Tesoro per pensioni .	L.	129.217.675.676
Fondi speciali:		
2. Debito verso il Tesoro per pensioni .	»	100.932.800
3. Patrimonio netto	»	1.845.227.480
TOTALE .	L.	131.163.835.956

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

(7638)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1971
Registro n. 24, *foglio n.* 298.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . . . Cap . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 16 settembre 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di quindici commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 8:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline sociologiche » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna:

Ardigò prof. Achille, Università di Bologna;
Merlini prof. Giovanni, Università di Bologna;
Palazzo prof. Agostino, Università di Pisa;
Menegazzi prof. Guido, Università di Padova;
Antiochia prof. Corrado, Università di Roma.

N. 12:

concorso ad un posto per il gruppo « Diritto privato dell'economia » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna:

Santini prof. Gerardo, Università di Bologna;
Galgano prof. Francesco, Università di Bologna;
Querci prof. Francesco Alessandro, Università di Camerino;
Libonati prof. Bernardino, Università di Camerino;
Bessone prof. Mario, Università di Genova.

N. 42:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline filosofiche teoriche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo:

Caramella prof. Santino, Università di Palermo;
Plebe prof. Armando, Università di Palermo;
Piovani prof. Pietro, Università di Napoli;
Matthieu prof. Vittorio, Università di Torino;
Nonis prof. Pietro Giacomo, Università di Padova.

N. 54:

concorso da un posto per il gruppo « Discipline geografiche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova:

Ferro prof. Gaetano, Università di Genova;
Saibene prof. Cesare, Università cattolica « S. Cuore » Milano;
Bonetti prof. Eliseo, Università di Trieste;
Pracchi prof. Roberto, Università di Pavia;
Riva prof. Ambrogio, Università di Parma.

N. 74:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia romanza » presso l'Istituto universitario orientale di Napoli:

Belardi prof. Walter, Università di Roma;
Varvaro prof. Alberto, Università di Napoli;
Cavaliere prof. Alfredo, Università di Roma;
Boni prof. Marco, Università di Bologna;
Renzi prof. Lorenzo, Università di Padova.

N. 87:

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania:

Basile prof. Attilio, Università di Catania;
Zannini prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Gibertini prof. Giuseppe, Università di Modena;
Rodolico prof. Gaspare, Università di Catania;
Brotzu prof. Giovanni, Università di Cagliari.

N. 102:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline biofisiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano:

Margaria prof. Rodolfo, Università di Milano;
Capraro prof. Vittorio, Università di Milano;
Tria prof. Eusebio, Università di Roma;
Spirito prof. Aldo, Università di Roma;
Cerretelli prof. Paolo, Università di Milano.

N. 108:

concorso ad un posto per il gruppo « Farmacologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Santi prof. Renato, Università di Padova;
Bruni prof. Alessandro, Università di Padova;
Grana prof. Enzo, Università di Pavia;
Marino prof. Adriano, Università di Bari;
Pattono prof. Roberto, Università di Torino.

N. 158:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica generale inorganica e analitica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia:

Furlani prof. Claudio, Università di Perugia;
Volpi prof. Gian Gualberto, Università di Perugia;
Saini prof. Guido, Università di Torino;
Scarano prof. Elio, Università di Genova;
De Filippo prof. Domenico, Università di Cagliari.

N. 166:

concorso ad un posto per il gruppo « Metodologie biochimiche » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna:

Moruzzi prof. Giovanni, Università di Bologna;
Marchetti prof. Mario, Università di Bologna;
Ricceri prof. Giuseppe, Università di Catania;
Crepas prof. Paolo, Università di Bologna;
Turchetto prof. Edoardo, Università di Bologna.

N. 167:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Cagliari:

Bianchetti prof. Giuseppe, Università di Milano;
Montanari prof. Fernando, Università di Milano;
Degani prof. Jacopo, Università di Torino;
Tundo prof. Antonio, Università di Bologna;
Pecile prof. Cesare, Università di Padova.

N. 172:

concorso ad un posto per il gruppo « Farmacologico » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma:

Erspamer prof. Vittorio, Università di Roma;
Benigno prof. Pietro, Università di Palermo;
Baldini prof. Luciano, Università di Trieste;
Bertaccini prof. Giulio, Università di Parma;
Corona prof. Gianluigi, Università di Pavia.

N. 180:

concorso ad un posto per il gruppo « Misure elettriche » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Savastano prof. Giorgio, Università di Napoli;
Zingales prof. Giuseppe, Università di Padova;
Astuni prof. Enrico, Università di Roma;
Franceschetti prof. Giorgio, Università di Napoli;
Schiaffino prof. Paolo, Politecnico di Milano.

N. 182:

concorso ad un posto per il gruppo « Elettronica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Cappuccini prof. Franco, Università di Napoli;
Francini prof. Giuseppe, Università di Padova;
Tamburello prof Carmelo, Università di Palermo;
Puglisi prof. Mario, Università di Pavia;
Gregoretti prof Giulio, Politecnico di Torino.

N. 205:

concorso ad un posto per il gruppo « Costruzioni forestali » presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze:

Zoli prof. Livio, Università di Firenze;
Patrone prof. Generoso, Università di Firenze;
Dallari prof. Franco Antonio, Università di Pisa;
Guggino prof. Emanuele, Università di Catania;
Zanna prof. Luciano, Università di Bari.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1971
Registro n. 57, *foglio n.* 253

(8408)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.